

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI  
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

PIANO DEL CONSUMATORE  
DEL SIGNOR ERRAMI MOHAMMED

RELAZIONE EX ART. 68 II COMMA C.C.I.I.  
DEL GESTORE INCARICATO DALL'O.C.C. ISTITUITO  
PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA

PROCEDURA N. 11/2022

## INDICE<sup>1</sup>

- I. Premessa
- II. Elenco dei creditori ex art. 67 comma 2 lett. a) c.c.i.i.
- III. Consistenza e composizione del patrimonio ex art. 67 comma 2 lett. b) c.c.i.i.
- IV. Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni ex art. 67 comma 2 lett. c) c.c.i.i.
- V. Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni ex art. 67 comma 2 lett. d) c.c.i.i.
- VI. Stipendi, pensioni, salari e altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare. Indicazione dell'importo necessario per il mantenimento della famiglia ex art. 67 comma 2 lett. e) c.c.i.i.
- VII. Piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 comma 1, 3, 4 e 5 c.c.i.i.
- VIII. Analisi dei requisiti di accesso alla procedura ex art. 69 comma 1 c.c.i.i.
- IX. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni ex art. 68 comma 2 lett. a) c.c.i.i.
- X. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte ex art. 68 comma 2 lett. b) c.c.i.i.
- XI. Valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ex art. 68 comma 2 lett. c) c.c.i.i.
- XII. Indicazione presunta dei costi della procedura ex art. 68 comma 2 lett. d) c.c.i.i.
- XIII. Merito creditizio: indicazione della condotta dei soggetti finanziatori ai fini della concessione del finanziamento ex art. 68 comma 3 c.c.i.i.
- XIV. Analisi della condotta del debitore ex art. 69 comma 2 c.c.i.i.
- XV. Provvedimenti necessari per l'esecuzione del piano ai sensi dell'art. 70 c.c.i.i.

---

<sup>1</sup> I paragrafi indicati nell'indice sono muniti di collegamento ipertestuale interno al testo per facilitare la consultazione.

## 1. PREMESSA

Con provvedimento del 30 giugno 2022 (doc. 1), comunicato a mezzo p.e.c. in medesima data, l'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Venezia ha nominato lo scrivente professionista quale gestore della procedura di composizione della crisi azionata dal signor Errami Mohammed<sup>2</sup>, assistito dall'avv. Melania Benetti del Foro di Venezia presso il cui con studio sito a Bojon di Campolongo Maggiore (VE) in via Villa 129 (p.e.c.: melania.benetti@venezia.pecavvocati.it) ha eletto domicilio (doc. 2).

Con missiva p.e.c. del 4 luglio 2022., il sottoscritto gestore ha comunicato l'accettazione della nomina all'O.C.C. di appartenenza e all'avv. Melania Benetti (doc. 3).

Lo scrivente dichiara di essere in possesso – sotto il profilo oggettivo – dei requisiti di legge per lo svolgimento dell'incarico e di essere iscritto nella lista dei gestori presso l'O.C.C. dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Il gestore dichiara, altresì, di non versare in nessuna delle condizioni ostative all'incarico – sotto il profilo soggettivo – e in particolare:

- che non sussistono, in relazione alla sua persona, condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- che non si trova in situazione di conflitto di interessi;
- che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto del debitore interessato al piano del consumatore proposto.

^

## 2. ELENCO DEI CREDITORI EX ART. 67 COMMA 2 LETT. A) C.C.I.I.

Con l'entrata in vigore, in data 15 luglio 2022, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, la procedura azionata dal signor Errami dovrà soggiacere alle disposizioni dettate dal nuovo codice e, nello specifico, alla disciplina contenuta negli articoli 67 e ss. c.c.i.i.

È compito dell'O.C.C. verificare l'elenco completo dei creditori del signor Errami e fornire puntuale indicazione dell'esposizione debitoria del ricorrente.

Si pone nell'alveo di detta verifica quanto disposto dall'art. 68 quarto comma c.c.i.i. dove si prevede che “[...] l'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della

---

<sup>2</sup> Il signor Mohammed Errami (C.F. RRMmmm72T04Z330H) è nato in Marocco a Kenitra in data 4 dicembre 1972 ed è residente a Marcon (VE) in via Bari n. 2

*riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti [...]*".

In tal senso si è operato inviando, in data 15 luglio 2022, l'avviso ai sensi della citata norma ai seguenti Enti (doc. 4):

- Agenzia delle Entrate di Venezia – l'Ente ha riscontrato la missiva in data 25 luglio 2022 precisando che *"[...] in data 20/07/2022, tramite pec, abbiamo ricevuto notizia della sua nomina quale gestore della crisi per il signor Errami, con comunicazione ex art. 68, comma 4, C.C.I.I. Di conseguenza abbiamo avviato tutte le lavorazioni necessarie alla determinazione del credito erariale. Tali lavorazioni, ad oggi, risultano aver esito negativo [...]"* (doc. 5);
- INPS di Venezia – l'Ente non ha riscontrato la missiva inviata;
- Comune di Marcon – l'Ente non ha riscontrato la missiva inviata;
- Agenzia delle Entrate Riscossione – l'Ente ha riscontrato la missiva in data 21 luglio 2022 precisando che esiste un debito relativo alla cartella di pagamento n. 11929210008852654000, ente creditore Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana per un importo totale di **euro 52,24** (doc. 6);
- Città Metropolitana di Venezia – l'Ente ha riscontrato la missiva in data 28 luglio 2022 precisando che *"[...] in riferimento alla richiesta relativa al Sig. Errami Mohammed, si comunica che dalla contabilità di codesto Ente **non risultano posizioni debitorie a suo carico** [...]"* (doc. 7);
- Regione Veneto – l'Ente ha riscontrato la missiva in data 3 agosto 2022 precisando che *"[...] si osserva che i crediti regionali di cui trattasi sono assistiti da privilegio, ai sensi dell'art. 2752 c.c., come riconosciuto da ultimo dalla Corte di Cassazione con Ordinanze n. 24836 e n. 24837 del 4 ottobre 2019 nonché n. 24071 del 7 settembre 2021 e n. 30298 del 27 ottobre 2021 e che le pretese sorte in occasione della procedura vanno liquidate in prededuzione [...]"* (doc. 8);
- INAIL Direzione Regionale Veneto – l'Ente non ha riscontrato la missiva inviata.

Sono state eseguite ulteriori indagini rispetto alla situazione debitoria del ricorrente e, in particolare si è chiesto l'accesso alle informazioni relative al signor Errami Mohammed ai seguenti Enti:

- Banca d'Italia Centrale di Allarme Interbancaria<sup>3</sup> – (doc. 9);

---

<sup>3</sup> Il ricorrente non risulta presente negli archivi dell'Ente interpellato.

- Banca d'Italia Centrale Rischi<sup>4</sup> – (doc. 10);
- CRIF<sup>5</sup> – (doc. 11)

Un'ulteriore verifica è stata eseguita mediante l'accesso al cassetto fiscale e al cassetto previdenziale del signor Errami Mohammed (doc. 12).

Non sono emersi debiti rilevanti e diversi da quanto già indicato dall'istante nella propria domanda di nomina di un gestore della composizione della crisi.

Occorre, pertanto, elencare gli attuali creditori del signor Errami, alla luce delle verifiche operate dallo scrivente e della documentazione dimessa dal debitore.

a) AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

Il signor Errami non ha indicato nella sua istanza il debito contenuto nella cartella di pagamento n. 11920210008852654000 pari a **euro 52,24** (cfr. doc. 6). Il debito risulta di modesta entità e non si ritiene che la sua omissione sia dovuta al tentativo di nascondere all'O.C.C. esposizioni debitorie in frode ad altri creditori.

b) REGIONE VENETO

La Regione Veneto, come anticipato, in data 3 agosto 2022 ha indicato il credito vantato nei confronti del signor Errami Mohammed. Si tratta, in buona sostanza, di “[...] *crediti tributari relativi alla tassa automobilistica regionale* [...]” (cfr. doc. 8). Si riportano le singole voci di debito così come indicate dall'Ente creditore:

- scad. 12/2018 e UGUP 31/01/2018, mancante versamento emesso avviso di accertamento n. 2-182017572372 notificato in data 19 gennaio 2021 per in importo di euro 393,91;
- scad. 12/2019 e UGUP 31/01/2019, mancante versamento emesso avviso di accertamento n. 2-19211845019 notificato in data 23 febbraio 2022 per un importo di euro 393,91;
- scad. 12/2020 e UGUP 31/01/2020, mancante versamento per un importo di euro 300,30;
- scad. 12/2021 e UGUP 01/02/2021, mancante versamento per un importo di euro 298,15;
- scad. 12/2022 e UGUP 31/01/2022, mancante versamento per un importo di euro 296,30.

---

<sup>4</sup> È stato assunto quale periodo di riferimento i mesi da ottobre 2012 a luglio 2022. Dalla documentazione fornita da Banca d'Italia le posizioni in sofferenza riguardano banca IFIS NPL Investing S.p.a. e tanto corrisponde alle informazioni fornite dal debitore nella fase istruttoria.

<sup>5</sup> I dati estratti dalla banca dati CRIF conferma le informazioni fornite dal debitore rispetto ai finanziamenti contratti nel corso degli anni. Emerge una posizione riferibile a Finitalia S.p.a. ma che il signor Errami Mohammed ha motivato ponendola in relazione ad una polizza assicurativa contratta a mezzo del finanziamento della citata società. Sono state avanzate delle richieste di chiarimenti alla società Finitalia S.p.a.

Il debito complessivo maturato nei confronti dell'Ente regionale ammonta a **euro 1.682,57**.

c) IFIS NPL INVESTING S.P.A.

La società IFIS NPL Investing S.p.a. risulta creditrice nei confronti del signor Errami Mohammed dell'importo capitale di euro 44.961,52 oltre a interessi di mora al tasso legale / contrattualmente previsto. L'importo così indicato è contenuto nel decreto ingiuntivo n. 178/2022 emesso dal Tribunale di Venezia in data 24 gennaio 2022 (doc. 13).

Risulta spirato il termine per promuovere un giudizio di opposizione.

In sede di insinuazione allo stato passivo della procedura, ove questa venisse accolta, verrà precisato dal creditore il preciso importo dovuto, comprensivo di eventuali spese (anche legali) e interessi. Allo stato verrà assunto come importo di riferimento la sorte capitale indicata nel decreto ingiuntivo n. 178/2022 - Tribunale di Venezia.

Occorre precisare che il credito azionato da IFIS NPL Investing S.p.a. risulta ceduto da banca Intesa San Paolo S.p.a. come attesta la documentazione allegata alla missiva di intimazione di pagamento pervenuta al signor Errami Mohammed in data 11 novembre 2020 (doc. 14).

Nello specifico il debito nasce dalla cessione di due finanziamenti concessi dal precedente istituto di credito:

- 1 marzo 2013 – finanziamento n. 1411487 per un importo erogato pari a euro 16.804,00 di cui euro 804,00 per il premio della polizza assicurativa. Vengono indicati anche gli interessi nel contratto fornito dall'istante e sono pari a euro 5.579,36 (doc. 15);
- 22 maggio 2014 – finanziamento n. 1929208 per un importo pari a euro 25.704,50 di cui euro 1.704,50 per il premio della polizza assicurativa. Vengono indicati anche gli interessi nel contratto fornito dall'istante che sono pari a euro 14.973,10 (doc. 16).

Con missiva del 10 giugno 2022 la società IFIS NPL S.p.a. ha intimato il pagamento dell'ulteriore importo di euro 636,33 derivante da un'operazione di cessione di crediti in blocco. Il credito è stato ceduto dalla società MBCREDIT Solutions S.p.a. (doc. 17).

Si è ritenuto opportuno, in ogni caso, procedere ad una circolarizzazione verso i creditori non istituzionali al fine di ottenere una indicazione precisa delle somme dovute dal debitore nei loro confronti (doc. 18).

L'avvocato che assiste l'ente creditore ha fornito una precisazione del credito che

non si discosta dai valori sopra indicati. L'importo complessivo, a titolo di capitale, vantato dalla società IFIS NPL Investing S.p.a. ammonta a euro 45.597,85 (doc. 19).

d) AGOS DUCATO S.P.A.

Il signor Errami Mohammed, in data 23 giugno 2020, ha ottenuto un finanziamento dalla società Agos Ducato S.p.a. per un importo complessivo di euro 5.672,70 (doc. 20).

La rata dovuta alla società creditrice in ragione del predetto finanziamento ammonta a euro 205,00 mensili per un numero complessivo di 36 rate (cfr. doc. 20).

Il ricorrente ha, successivamente, rimodulato la somma richiesta con il medesimo Ente finanziatore, come attesta l'accordo siglato in data 17 febbraio 2022, dove si prevede un finanziamento complessivo di euro 12.582,95. La rata così rimodulata viene ad ammontare in euro 350,00 mensili per un numero complessivo di rate pari a 48 (doc. 21).

Il versamento dell'importo periodico dovuto dal signor Errami viene mensilmente trattenuto dalla busta paga del consumatore, come attesta la documentazione fornita dallo stesso (doc. 22).

Si è provveduto in data 3 ottobre 2022 a inviare una richiesta di precisazione del credito verso la società Agos Ducato S.p.a. (doc. 23).

La società creditrice ha riscontrato la missiva del 3 ottobre 2022 inviando:

- i contratti sottoscritti dal signor Errami con la società creditrice (doc. 24);
- un estratto conto con l'indicazione credito aggiornata ove viene segnalato un credito di importo pari a euro 15.400,00 (doc. 25);
- una memoria redatta da un legale di fiducia di Agos Ducato S.p.a. (doc. 26).

Occorre prendere posizione rispetto alla memoria inviata da Agos Ducato S.p.a. Il creditore così conclude “[...] *Agos Ducato dichiara di **non voler rinunciare alla natura privilegiata del proprio credito** e, in caso di accoglimento, chiede che il proprio credito venga riconosciuto per € 15.400,00 in conto capitale nella misura dell'intero, pari al 100 %, con il privilegio di cui all'art. 2751bis c.c., pertanto il datore di lavoro dovrà proseguire nella trattenuta mensile concordata nel contratto proseguendo sino al pagamento dell'intero debito di Agos Ducato spa, pari al 100 % della somma oggetto di domanda [...]*”.

**Non si condivide la richiesta formulata dal creditore.**

L'analisi operata dal Agos Ducato S.p.a. si concentra sulla disciplina della legge

3/2012 e non sul nuovo codice dell'insolvenza, rispetto al quale è stato elaborato il piano del consumatore e redatta la presente relazione.

La società Agos Ducato S.p.a. non tiene conto che la nuova formulazione dell'art. 67 c.c.i.i. consente espressamente:

- la **falcidia** o
- la **ristrutturazione**

dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, della pensione o del TFR.

La questione posta dal creditore è superata dalla nuova normativa ed è comunque nota allo scrivente. Come sono altrettanto noti i contrasti giurisprudenziali di merito sorti dall'entrata in vigore della legge n. 3 del 2012.

A giudizio del sottoscritto gestore risulta necessario aderire all'orientamento del Tribunale di Venezia che, tra l'altro, risulta essere quello maggioritario in seno alla giurisprudenza di merito<sup>67</sup>. Stando ai provvedimenti che si possono estrarre dal sito web del Tribunale di Venezia (dove vengono pubblicate le procedure accolte) si può affermare che il Tribunale adito aderisca all'orientamento che prevede l'attrazione alla procedura omologata dei crediti eccedenti la quota di reddito necessaria per un sostentamento dignitoso del debitore e del suo nucleo familiare. Il credito vantato dall'ente finanziatore che ha negoziato una cessione del quinto con il consumatore deve essere degradato a chirografo (doc. 27)<sup>8</sup>.

A contrario di quanto sostenuto dal creditore, a sommosso giudizio di chi scrive, la fattispecie deve essere inquadrata dogmaticamente nell'alveo della cessione di crediti futuri. Da un lato, la cessione di crediti futuri è legittima *ex art.* 1348 c.c.

---

<sup>6</sup> “[...] è la legge stessa, quindi, che consente al giudice di non tener conto di tali accordi volontariamente raggiunti in precedenza tra debitore e creditore, atteso che, verosimilmente, se gli stessi fossero vincolanti, potrebbero impedire l'accesso a queste procedure, in quanto consentirebbero il soddisfacimento integrale di singoli creditori e la proporzionale riduzione del patrimonio da destinare al soddisfacimento di tutti gli altri [...]” (Tribunale di Pistoia 27 dicembre 2013).

<sup>7</sup> “[...] del tutto priva di pregio giuridico è l'asserzione del creditore opponente, secondo cui non vi sarebbe alcuno strumento giuridico che consentirebbe la revoca della cessione del quinto. Invero l'art. 7 legge cit. stabilisce che “è possibile che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché assicurino il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”. Contrariamente all'assunto del creditore interveniente, la situazione del creditore cessionario del quinto non è equiparabile a quella del creditore privilegiato o munito di pegno o ipoteca. Indi nulla osta alla riduzione proporzionale della percentuale di soddisfazione del creditore chirografario [...]” (Tribunale di Siracusa 17 giugno 2016; in senso conforme: Tribunale di Grosseto 9 maggio 2017 e 11 novembre 2019).

<sup>8</sup> In data 21 luglio 2022 è stato omologato un piano del consumatore che prevede, per l'appunto, la falcidia integrale del credito vantato da una finanziaria che ha contratto un finanziamento con il debitore garantito dalla cessione del quinto dello stipendio.



ma, dall'altro, se l'oggetto della cessione è un credito che non esiste, il negozio siglato dalle parti non può possedere effetti immediatamente traslativi ma solo effetti obbligatori: gli effetti reali sono suscettibili di apparire e realizzarsi soltanto con la venuta ad esistenza del credito medesimo.

La natura consensuale del contratto di cessione comporta, pertanto, che esso si perfezioni per effetto del consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma senza implicare che al perfezionamento del negozio consegua meccanicamente il trasferimento del credito dal cedente al cessionario (cfr. Cass. 17 marzo 1995, n. 3099).

Secondo questo approccio ermeneutico **per poter opporre alla procedura concorsuale la cessione di crediti futuri, si rivela indispensabile, non solo che tali crediti, sorti dopo il perfezionamento della cessione, siano comunque anteriori alla procedura medesima, ma che essi siano divenuti esigibili anteriormente ad essa.**

Sul punto si segnala che il Tribunale di Livorno, in data 18 settembre 2016, ha stabilito che la cessione del quinto altro non è che una garanzia della restituzione di un prestito e come tale va trattata, senza anomale estrapolazioni dei ratei non ancora maturati dal concorso fra i creditori.

E ancora. In un'ulteriore visuale interpretativa si è preferito rimarcare che la legge stessa implica di non tener conto di accordi di cessione volontariamente raggiunti in anticipo sull'apertura del concorso da sovraindebitamento tra debitore e creditore. Se detti accordi fossero vincolanti farebbero ostruzione all'accesso alla procedura concorsuale, permettendo il soddisfacimento integrale di singoli titolari di pretese e la proporzionale, tranciante riduzione del patrimonio da destinare al soddisfacimento di tutti gli altri.

Rispetto alla presente analisi è significativo, inoltre, che il legislatore nella legge 3/2012 non abbia scelto di rinviare all'art. 545 c.p.c. con riguardo al parametro di valutazione degli importi necessari al mantenimento. Tanto considerato, con un evidente riflesso rispetto alla concorrenza di un pignoramento dello stipendio e la sua cessione del quinto.

Si ritiene così di aver adeguatamente preso posizione rispetto al diniego di indicazione del credito vantato da Agos Ducato S.p.a. rispetto alle indicazioni fornite dal creditore. *Nulla quaestio*, quindi, rispetto alle somme già incassate dal creditore in forza del contratto siglato con il consumatore e, certamente, sino alla data di omologa del piano proposto l'ente finanziatore avrà diritto a vedere onorato il piano di rientro del debito in essere. Il piano stesso e la sua esecuzione,

però, dovranno considerare il credito di Agos Ducato S.p.a. (non soddisfatto al momento dell'omologa) come credito chirografario.

In ogni caso, una valutazione della richiesta del creditore non può prescindere dalla valutazione del suo ruolo nell'aver determinato o aggravato la condizione di sovraindebitamento in cui versa il consumatore (cfr. paragrafi n. 13 – 14). Fin d'ora si deve rilevare che i finanziamenti erogati al signor Errami Mohammed da parte di questo specifico creditore sono intervenuti quando lo stesso risultava già segnalato presso le banche dati di Banca d'Italia e CRIF (cfr. doc. 10 – 11).

e) FINITALIA S.P.A.

In conclusione, merita segnalare che dalle verifiche operate dallo scrivente è emersa l'attivazione in data 8 gennaio 2021 di una carta di credito riferibile a Finitalia S.p.a. (cfr. doc. 11)

Sono stati chiesti ragguagli al signor Errami, il quale ha specificato di non possedere materialmente una carta di credito ma che il rapporto con Finitalia S.p.a. è legato all'assicurazione RCA relativa al veicolo di sua proprietà.

Si ritenuto necessario inviare una richiesta di chiarimenti direttamente all'Ente che ha concesso questa carta di credito (doc. 28). La risposta fornita da Finitalia S.p.a. risulta coerente con quanto asserito dal ricorrente in occasione del colloquio celebrato sul punto: “[...] *le comunichiamo che il Sig. Errami Mohammed ha stipulato a gennaio 2021 un contratto per una carta di credito virtuale (priva di supporto plastico), privativa (utilizzabile nell'ambito del Gruppo Unipol), denominata My Cash Card, collegata a una linea di credito e finalizzata al pagamento in forma rateale di polizze assicurative con addebito mensile sul conto corrente. Sulla linea di credito, sono state finanziate alcune polizze, e a fronte di queste, la scrivente ha corrisposto alla Compagnia Assicurativa il corrispettivo dei premi finanziati, da rimborsare con addebito mensile sul conto corrente della Sig. Errami. Ciò premesso, dalle nostre evidenze contabili, Le segnaliamo che la linea di credito My Cash Card in parola risulta attiva e regolare nei pagamenti con l'ultima rata prevista dal piano dei pagamenti per il 27/11/2022 in scadenza [...]*” (doc. 29).

**Si deve ritenere, pertanto, che la società Finitalia S.p.a. non debba essere ricompresa nel novero dei creditori del signor Errami.** Trattandosi di un rapporto contrattuale legato all'assicurazione RCA del debitore, risulta strettamente correlato all'attività lavorativa del ricorrente e, di conseguenza, alla stessa capacità di generare il reddito necessario per il proprio sostentamento e per la proposizione del presente piano del consumatore.


∞


Si provvede, pertanto, a descrivere l'esposizione debitoria complessiva del signor Errami alla luce dell'attività di analisi e ricerca sopra descritta:

Creditore	Credito	Note
O.C.C.	Euro 751,39	Importo residuo preventivo O.C.C. – pre-deduzione
	Euro 729,56	Pre-deduzione. Vedi paragrafo n. 12
Avv. Melania Benetti	Euro 2.130,70	Pre-deduzione. Vedi paragrafo n. 12
Regione Veneto	Euro 1.682,30	Credito munito di privilegio generale
Agenzia delle Entrate Riscossione	Euro 52,64	Credito munito di privilegio generale
IFIS NPL Investing S.p.a.	Euro 45.597,85	Credito chirografario
Agos Ducato S.p.a.	Euro 15.400,00	Credito chirografario
<b>TOTALE</b>	<b>Euro 66.344,44</b>	

∞

Si offre di seguito una distribuzione grafica dei crediti secondo la loro classe di preferenza.





^

### 3. CONSISTENZA E COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO EX ART. 67 COMMA 2 LETT. A) C.C.I.I.

Sulla scorta di quanto disciplinato dal nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, la presente domanda deve essere corredata da una indicazione della "[...] *della consistenza e della composizione del patrimonio* [...]" del debitore:

- sono stati analizzati gli estratti conto del ricorrente relativi agli ultimi cinque anni (doc. 30);
- è stato verificato presso il catasto se il signor Errami è (o è mai stato) titolare di beni immobili ma gli esiti sul punto sono stati negativi (doc. 31);
- sono state eseguite delle ricerche presso la Camera di Commercio di Venezia che hanno dato esito negativo (doc. 32);
- presso il PRA si è riscontrato che, come già segnalato dal debitore, questi risulta titolare di un autoveicolo targato DF882HB, modello commerciale Citroen C4, immatricolata in data 13 aprile 2007 e acquistata dal ricorrente in data 29 marzo 2017 per un importo di euro 2.200,00 (doc. 33).

Da quanto sopra, emerge che il signor Errami non è mai stato titolare di beni immobili e risulta titolare di un bene mobile registrato che corrisponde all'autovettura in uso dal debitore.

^

### 4. ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI EX ART. 67 COMMA 2 LETT. C) C.C.I.I.

Dalle verifiche operate dallo scrivente non è emerso che il signor Errami Mohammed abbia posto in essere atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni.

In qualità di gestore nominato dall'Organismo ho verificato gli estratti conto riferibili all'istante e da questi prodotti (cfr. doc. 30). L'analisi non ha portato a rilevare movimentazioni di denaro incompatibili con la capacità reddituale del signor Errami. Non è emerso, quindi, che il ricorrente si sia spogliato di risorse finanziarie nel quinquennio analizzato.

Lo scrivente ha altresì verificato presso i pubblici registri se il signor Errami è mai stato titolare di beni immobili e se nel corso degli ultimi cinque anni lo stesso ha disposto in qualsiasi forma di detti beni.

Dalle ricerche operate dallo scrivente non è emerso che il signor Errami sia mai stato titolare di beni immobili nel territorio italiano e, pertanto, si deve escludere che lo stesso abbia avuto la possibilità di porre in essere atti di straordinaria amministrazione (cfr. doc. 31).

^

#### **5. DICHIARAZIONI DEI REDDITI DEGLI ULTIMI TRE ANNI EX ART. 67 COMMA 2 LETT. D) C.C.I.I.**

Il signor Errami ha prodotto, in allegato alla propria istanza, le ultime tre dichiarazioni dei redditi, che certificano quanto dichiarato in ordine alla propria capacità reddituale al momento della presentazione della domanda (doc. 34 – 35 – 36).

Si riepilogano i redditi percepiti e dichiarati dal debitore:

Anno	Importo
2019	euro 24.538,00
2020	euro 24.592,00
2021	euro 23.389,00
<b>MEDIA</b>	<b>euro 24.173,00</b>

Lo stipendio del signor Errami è stato costante nel periodo 2018 /2020.

^

#### **6. STIPENDI, PENSIONI, SALARI E ALTRE ENTRATE DEL DEBITORE E DEL SUO NUCLEO FAMILIARE. INDICAZIONE DELL'IMPORTO NECESSARIO PER IL MANTENIMENTO DELLA PROPRIA FAMIGLIA EX ART. 67 COMMA 2 LETT. E) C.C.I.I.**

Come anticipato, il signor Errami lavora presso Bettio Flyscreens S.r.l. in qualità di dipendente in forza di un contratto a tempo indeterminato (cfr. doc. 22 + doc. 37).

Il ricorrente ha messo a disposizione dello scrivente le buste paga relative agli stipendi percepiti nell'anno 2021 e delle mensilità dell'anno 2022 (cfr. doc. 22).

La signora Faris Meryem, moglie del signor Errami, svolge attività di casalinga presso l'abitazione del nucleo familiare. Tanto si evince dall'analisi delle buste

paga dimesse dal ricorrente (cfr. doc. 22) e dalle dichiarazioni dei redditi estratte dal cassetto fiscale del debitore (cfr. doc. 12)

La signora Faris Meryem non percepisce alcuno stipendio ma risulta alla ricerca di una occupazione compatibile con le esigenze di gestione della prole. La moglie del ricorrente si è, per l'appunto iscritta nelle liste di collocamento (doc. 38).

Le signore Errami Aya e Assil, rispettivamente di anni 9 e 7, non possono per ovvie ragioni d'età contribuire al reddito familiare del ricorrente (doc. 39).

Occorre a questo punto verificare le spese necessarie per il nucleo familiare per far fronte alle proprie esigenze di vita.

Si offre a tal fine un prospetto relativo alle suddette spese:

Tipologia di spesa	Importo mensile
Vitto	300,00
Canone locazione (doc. 40)	490,00
Spese mediche	50,00
Spese scolastiche (doc. 41)	150,00
Spese carburante	100,00
Spese vestiario	50,00
Utenza gas	100,00
Utenza luce	60,00
Utenza acqua	20,00
Utenza telefonia	40,00
Spese trasporto pubblico (cfr. doc. 41)	40,00
Spese polizze (doc. 42)	100,00
Spese condominiali (doc. 43)	130,00
<b>TOTALE</b>	<b>euro 1.630,00</b>

Comparando le buste paga del signor Errami Mohammed emerge come lo stipendio percepito (pari a circa euro 2.000,00 mensili), detratto l'importo versato in favore di Agos Ducato S.p.a. viene completamente assorbito dalle spese famigliari.

Sia gli importi che le voci di spesa che sono state indicate dal ricorrente sono state analizzate tenendo conto della documentazione a supporto da lui fornita. Detti importi appaiono coerenti con le esigenze di spesa di un nucleo familiare come quello del soggetto sovraindebitato.

^

## 7. PIANO DI RISTRUTTUAZIONE DEI DEBITI EX ART. 67 COMMA 1, 3, 4 E 5 C.C.I.I.

Il signor Errami Mohammed ha avanzato la proposta di soddisfare parzialmente i propri creditori attraverso un piano rateale che tenga conto del reddito percepito e delle spese necessarie per il sostentamento del suo nucleo familiare.

Come già segnalato, l'autoveicolo sopra descritto risulta necessario al ricorrente

per recarsi presso il proprio posto di lavoro.

Pare d'uopo, pertanto, escludere il predetto bene dal patrimonio astrattamente liquidabile del debitore. Diversamente opinando, il signor Errami non potrebbe più svolgere la propria attività lavorativa con la conseguenza che non potrebbe più garantire il reddito di cui gode attualmente.

Il signor Errami, come evidenziato nel paragrafo che precede, necessita per il sostentamento della propria famiglia di un importo pari a circa euro 1.650,00 mensili. Il reddito netto percepito mensilmente dal signor Errami ammonta a euro 2.000,00 circa.

Ne consegue che il ricorrente è disponibile ad offrire ai creditori l'importo di euro 350,00 mensili (n. 12) per anni n. 5<sup>9</sup>. L'importo risulta coordinato sia con le spese necessarie per il proprio mantenimento sia rispetto ai limiti di pignorabilità del quinto dello stipendio del ricorrente.

L'attivo che si andrà a realizzare ammonta a euro 21.000,00 e sarà così distribuito:

Creditore	Importo versato
O.C.C.	euro 1.481,09
Avv. Melania Benetti	euro 2.130,70
Regione Veneto	euro 1.682,30
Agenzia delle Entrate Riscossione	euro 52,64
IFIS NPL Investing S.p.a.	euro 11.700,40 – pari al <b>25,66%</b> del credito vantato dalla creditrice
Agos Ducato S.p.a.	euro 3.951,64 – pari al <b>25,66%</b> del credito vantato dalla creditrice

La proposta elaborata dal ricorrente appare congrua in ordine ai criteri dettati dal legislatore con la legge 3/2012, prima, e con la il nuovo c.c.i.i., poi.

Le uniche componenti dell'esposizione debitoria del signor Errami che godono di privilegio sono quelle relative all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Veneto.

Sia i creditori privilegiati che quelli che godono di un credito in pre-deduzione verranno soddisfatti integralmente e gli unici crediti soddisfatti parzialmente sono quelli riferibili ai creditori chirografari.

Il piano che il signor Errami intende proporre si articola in due distinte fasi:

- la prima fase prevede il riparto parziale dell'attivo dopo n. 2 anni dall'omologazione della presente piano. In questo arco di tempo l'attivo realizzato dalla procedura dovrebbe ammontare a euro 8.400,00 e,

---

<sup>9</sup> Occorre da subito segnalare che il piano che si intende proporre potrebbe essere rimodulato nel corso della sua esecuzione nel caso in cui la signora Faris Meryem iniziasse un percorso lavorativo che possa garantire uno stabile aumento del reddito della famiglia.

pertanto, una somma sufficiente a soddisfare integralmente i crediti posti in pre-deduzione e muniti di privilegio il cui importo totale ammonta a euro 5.346,73;

- la seconda fase prevede la definitiva chiusura della procedura azionata dal signor Errami al termine dei cinque anni, con la distribuzione pro quota ai creditori chirografari dell'attivo realizzato che dovrebbe ammontare a euro in complessivi euro 15.653,41

In tal guisa occorre concentrare l'attenzione del Tribunale sulla convenienza del piano elaborato dal signor Errami rispetto all'ipotesi liquidatoria, ovvero il c.d. giudizio di *cram down*.

Tenuto conto dello *status* del signor Errami Mohammed l'alternativa alla composizione della crisi a mezzo di un piano del consumatore è rappresentata dalla liquidazione controllata del sovraindebitato di cui agli articoli 268 e seguenti c.c.i.i.

Non viene fornito dal legislatore un termine espresso entro cui la procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato deve concludersi. Ciò non toglie che la disciplina del nuovo codice debba coordinarsi con l'articolo 279 c.c.i.i. che dispone quanto segue: “[...] *salvo il disposto dell'art. 280* [che prescrive le condizioni soggettive e oggettive per l'accesso al beneficio di legge], *il debitore ha diritto all'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecede [...]*”.

A giudizio di chi scrive ciò comporta che il termine massimo della procedura di liquidazione definita dal c.c.i.i. sarà di anni 3 e, pertanto, un arco temporale inferiore alla proposta avanzata dal signor Errami Mohammed in questa sede. L'attivo astrattamente ricavabile in un arco temporale siffatto ammonta a euro 12.600,00

Si è ritenuto opportuno sviluppare una proiezione dell'attivo che si potrebbe generare se la presente procedura si ponesse nell'alveo di una procedura di liquidazione controllata:

Creditore	Importo versato
O.C.C.	euro 1.481,09
Avv. Melania Benetti	euro 2.130,70
Regione Veneto	euro 1.682,30
Agenzia delle Entrate Riscossione	euro 52,64
IFIS NPL Investing S.p.a.	euro 5.421,58 – pari al <b>11,89%</b> del credito vantato dalla creditrice
Agos Ducato S.p.a.	euro 1.831,06 – pari al <b>11,89%</b> del credito vantato dalla creditrice



I crediti in prededuzione e privilegiati verrebbero integralmente soddisfatti a detrimento dei creditori chirografari i quali verrebbero soddisfatti per una quota pari al 11,89% del proprio credito. Con ciò rendendo evidente la maggiore convenienza del piano proposto dal signor Errami rispetto all'ipotesi liquidatoria. In conclusione, lo scrivente gestore ritiene che il piano offerto dal signor Errami Mohammed al Tribunale di Venezia configuri una offerta maggiormente soddisfacente delle ragioni creditorie di IFIS NPL Investing S.p.a. e Agos Ducato S.p.a. rispetto all'ipotesi liquidatoria.

^

#### **8. ANALISI DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA PROCEDURA EX ART. 69 COMMA 1 C.C.I.I.**

L'art. 69 primo comma c.c.i.i. stabilisce che “[...] *il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode [...]*”.

Si deve escludere che il signor Errami abbia già goduto del beneficio dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti al deposito della presente domanda, non avendo mai presentato domanda ex l. 3/2012. Per detta ragione si deve escludere anche l'ipotesi che il signor Errami sia già stato esdebitato per due volte nel corso della sua vita.

Quanto, invece, alla condotta del debitore nell'assumere le obbligazioni oggetto del presente piano non risulta connaturata da malafede o colpa grave. Ciò tenuto conto delle censure che si possono formulare rispetto alla valutazione del merito creditizio operata dai soggetti finanziatori (cfr. paragrafo n. 13).

Si conclude il presente paragrafo segnalando che il signor Errami Mohammed ha fornito una puntuale giustificazione delle ragioni che l'hanno spinto a chiedere i finanziamenti a Banca Intesa San Paolo S.p.a. e ad Agos Ducato S.p.a. Sarà nel prossimo paragrafo che si darà puntuale riscontro alle ragioni che hanno condotto alla presente condizione di sovraindebitamento.

^

#### **9. INDICAZIONE DELLE CAUSE DI SOVRAINDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI EX ART. 68 COMMA 2 LETT. A) C.C.I.I.**

Stando a quanto riferito dal signor Errami (confortato dalla documentazione da lui prodotta) le cause che hanno scatenato la presente crisi di sovraindebitamento trovano la loro origine dalla condizione di crisi che ha investito negli anni 2013

e 2014 la società presso cui lavora il ricorrente. Una crisi che ha avuto anche dei riflessi nell'anno 2015 come si vedrà *infra*.

Dalle informazioni fornite dall'avv. Benetti, nel corso del periodo sopra citato, il signor Errami non ha potuto fare affidamento al regolare versamento del proprio stipendio.

Analizzando gli estratti conto prodotti dall'istante si evidenzia come:

- stipendio dicembre 2013 – percepito nel mese di febbraio 2014;
- stipendio gennaio 2014 – percepito nel mese di marzo 2014;
- parte dello stipendio di febbraio 2014 – percepito nel mese di giugno 2014;
- parte dello stipendio di febbraio 2014 – percepito nel mese di agosto 2014

Ciò ha creato un evidente squilibrio nelle finanze del ricorrente, atteso che la moglie non svolgeva (e non svolge) attività lavorativa.

Solo dal mese di agosto dell'anno 2014 la società datrice di lavoro ha ripreso a versare con regolarità lo stipendio dovuto al proprio dipendente.

La ritrovata stabilità finanziaria ha incontrato nuove difficoltà nell'anno 2015, quando sono ripresi i mancati versamenti o la parziale corresponsione dello stipendio del lavoratore:

- in data 13 maggio 2015 sono stati accreditati solo euro 736,50 (50% stipendio aprile 2015);
- in data 6 agosto 2015 sono stati accreditati euro 736,50 (50% stipendio aprile 2015).

Questo frazionamento nel pagamento degli stipendi ha avuto quale conseguenza il mancato rispetto del piano di rientro dei finanziamenti contratti con (allora) Intesa San Paolo S.p.a. Stando alla documentazione fornita da Banca d'Italia il credito è stato posto in sofferenza nell'anno 2016 (cfr. doc. 10).

Dalla documentazione fornita dal signor Errami emerge che questi abbia cercato nell'anno 2016 di proporre un accordo transattivo, inviando un fax a Intesa San Paolo S.p.a. (doc. 44) dove è stato proposto quanto segue: a fronte di un debito insoluto pari a euro 29.215,20 il ricorrente ha proposto il versamento di euro 10.000,00 a mezzo del versamento di n. 48 rate mensili pari a euro 125,00 cadauna. Un siffatto piano avrebbe previsto un piano rateale da maggio 2016 ad aprile 2020. L'offerta prevede altresì che entro il 20 maggio 2021 il signor Errami avrebbe versato, in un'unica soluzione l'importo di euro 4.000,00.

Da quanto è dato sapere l'offerta non è stata accettata.

Il ricorrente ha pertanto smesso di versare le rate pattuite per i finanziamenti contratti negli anni 2013 e 2014. Si deve supporre che, a causa della segnalazione in sofferenza della posizione del signor Errami, questi abbia altresì perso il beneficio del termine con riguardo al piano di ammortamento concordato. Si deve anche considerare la nascita delle signore Errami Aya e Assil, rispettivamente nel 2013 e nel 2016. Il nucleo familiare del ricorrente si è ampliato con un sensibile aumento delle spese necessarie per il suo mantenimento.

Il signor Errami ha di recente ottenuto un finanziamento e un successivo "consolido" del precedente con l'ente finanziatore Agos Ducato S.p.a.

Come si avrà modo di esporre partitamente *infra* (cfr. paragrafo n. 13) l'accesso al credito garantito da questo ente finanziatore non ha considerato il merito (creditizio) del ricorrente. Si tratta di importi che si sono resi necessari per saldare alcuni piccoli debiti pregressi contratti con conoscenti e per affrontare alcuni lavori di sistemazione del autoveicolo di proprietà del signor Errami.

^

#### 10. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE PERSONA FISICA DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE EX ART. 68 COMMA 2 LETT. B) C.C.I.I.

Nel paragrafo che precede si è reso edotto il Tribunale delle ragioni storiche che hanno condotto il signor Errami alla presente condizione di sovraindebitamento.

Nel presente paragrafo pare d'uopo concentrarsi sull'attuale incapacità del debitore a far fronte alle obbligazioni contratte negli anni precedenti.

Considerando i debiti rilevati nel paragrafo n. 2:

- Agos Ducato S.p.a.: il debitore corrisponde mensilmente alla società finanziatrice l'importo pari a euro 350,00 quale cessione di quota parte del suo stipendio. Il piano di rientro è stato sin qui rispettato dal debitore e risulta, singolarmente, sostenibile;
- Agenzia delle Entrate Riscossione: il debito pare sicuramente modesto e potrebbe essere di per sé saldato dal debitore;
- Regione Veneto: come nel caso che precede, il debito risulta modesto e potrebbe essere astrattamente sostenuto dal debitore;
- IFS NPL Investing S.p.a.: il debito ammonta in sorte capitale in euro 45.957,85. La compresenza del presente debito con quanto sopra riportato rende evidente che non v'è la capacità del debitore di offrire un piano di rientro ragionevole al proprio creditore. Come già illustrato il

credito *de quo* è stato oggetto di cessione in favore di IFIS NPL Investing S.p.a. la quale ha azionato il proprio credito promuovendo un ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. doc. 13).

L'avv. Benetti ha fornito allo scrivente alcune missive scambiate con il legale della società IFIS NPL Investing S.p.a. che dimostrano che la società creditrice ha rifiutato le proposte di rientro rateale del debito contratto del signor Errami (doc. 45). La posizione assunta dalla creditrice è legittima (e motivata) ma non ha permesso al ricorrente di definire la propria esposizione debitoria nei confronti della cessionaria del credito.

Allo stato risulta pertanto impossibile per il signor Errami soddisfare le pretese dei propri creditori, potendo contare unicamente sul proprio stipendio.

Inoltre, il ricorrente risulta invalido al 70% come accertato dalla documentazione dimessa dall'ente INPS che ha accertato le seguenti patologie (doc. 46):

- diabete mellito tipo II<sup>10</sup> accertato nell'anno 2019;
- tendinopatia calcifica<sup>11</sup> cuffia rotatori spalla sinistra quale esito di un intervento di riparazione della cuffia nell'anno 2010;
- visus monoculare occhio sinistro<sup>12</sup>.

Queste patologie incidono sulla attuale capacità lavorativa del signor Errami.

A giudizio dello scrivente, anche in considerazione di quanto si andrà ad illustrare nel paragrafo n. 13, non sarebbe stata sostenibile un'ulteriore detrazione dal reddito del signor Errami, in considerazione delle spese necessarie per il sostentamento del suo nucleo familiare. Spese che sono caratterizzate da un sensibile e progressivo aumento, anche alla luce dell'attuale tasso di inflazione.

^

## 11. VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA E L'ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE A DELLA DOMANDA EX ART. 68 COMMA 2 LETT. C) C.C.I.I.

---

<sup>10</sup> Il diabete mellito di tipo 2 (detto anche diabete dell'adulto, 90% dei casi di diabete) è una malattia cronica caratterizzata da elevati livelli di glucosio nel sangue e dovuta a un'alterazione della quantità o del funzionamento dell'insulina. E' detto di tipo 2 per differenziarlo dal tipo 1 (detto anche diabete giovanile, 10% dei casi), in quanto si tratta di due patologie distinte, per cause, età di insorgenza, sintomatologia di esordio, terapia e possibilità di prevenzione.

<sup>11</sup> La tendinopatia calcifica è una condizione caratterizzata dall'accumulo di depositi di calcio al livello dei tendini della cuffia dei rotatori della spalla. Il tendine più frequentemente colpito è il sovraspinato. Quando le calcificazioni raggiungono un certo volume causano dolore perché irritano il tendine. L'irritazione del tendine, infatti, porta a un rigonfiamento che provoca a sua volta uno scorrimento difficoltoso e doloroso a livello dello spazio sottoacromiale.

<sup>12</sup> Questo difetto della vista rende più difficile determinare la profondità e ostacola alla percezione degli oggetti nelle immediate vicinanze, costringendo la persona affetta da questa condizione a fare affidamento su altri fattori per stimare la profondità visiva. Quando manca la stereopsi, si è costretti a fare affidamento su altri segnali visivi per misurare la profondità. Di conseguenza, la percezione della profondità è meno accurata.

Nella fase che ha interessato la predisposizione della presente relazione il signor Errami ha offerto allo scrivente tutti i chiarimenti richiesti e i documenti che sono risultati necessari per fornire un congruo compendio probatorio rispetto alle esigenze di verifica dello scrivente.

Al contempo, le analisi e le ricerche condotte in autonomia dall'O.C.C. non hanno fatto emergere distonie e contraddizioni rispetto a quanto rappresentato dal signor Errami.

Si ritiene, pertanto, di dover valutare positivamente la completezza e l'attendibilità della documentazione dimessa dal ricorrente così come integrata in fase istruttoria.

^

## 12. INDICAZIONE DEI COSTI DELLA PROCEDURA EX ART. 68 COMMA 2 LETT.

### D) C.C.I.I.

Il legislatore richiede che l'O.C.C. individui quali siano i costi legati alla presentazione del presente piano e alla sua esecuzione a seguito dell'auspicata omologazione (cfr. art. 68 comma 2 lett. d).

In ossequio al dettato normativo si segnalano i seguenti costi:

#### a) O.C.C. ISTITUITO PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA

Al momento della presentazione dell'accettazione dell'incarico è stato elaborato un preventivo relativo all'attività istruttoria volta alla redazione della presente relazione (doc. 47). L'importo preventivato al signor Errami Mohammed ammonta a complessivi euro 1.974,00 oltre accessori di legge e IVA (cfr. doc. 47).

Secondo il regolamento dell'Organismo il pagamento di detto importo è previsto in tre rate così definite:

- prima rata pari al 20% di quanto preventivato e pari a euro 500,92 da versare al momento di accettazione del preventivo;
- seconda rata pari al 50% di quanto preventivato e pari a euro 1.252,31 da versare al momento del deposito del ricorso e della presente relazione;
- terza rata pari al 30% di quanto preventivato e pari a euro 751,38 da porre in pre-deduzione nel piano che il debitore intende proporre.

Il signor Errami, pertanto, ha versato all'O.C.C. istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Venezia l'importo di euro 1.753,23 (comprensivo di oneri di legge e IVA).

Il residuo importo di euro 751,38 (comprensivo di accessori di legge e IVA) viene posto in prededuzione rispetto al piano che il signor Errami intende presentare avanti al Tribunale di Venezia.

L'art. 71 c.c.i.i. disciplina l'attività relativa alla fase esecutiva del piano del

consumatore a seguito della sua omologa da parte del Tribunale adito.

Sulla scorta del dettato della norma si deve ritenere che l'O.C.C. può essere chiamato a svolgere ulteriori attività in questa successiva fase:

- monitoraggio dell'esecuzione del piano;
- risoluzione di eventuali difficoltà che possono emergere nel corso della fase esecutiva con, solo eventuale, interessamento del Tribunale;
- collaborazione e controllo delle procedure di vendita competitiva dei beni facenti parte del patrimonio del debitore ed oggetto di liquidazione nel piano omologato;
- comunicazione semestrale al Tribunale competente rispetto all'andamento dell'esecuzione del piano;
- elaborazione di pareri per il Tribunale rispetto allo svincolo delle somme ricavate dall'esecuzione del piano;
- predisposizione e presentazione al Tribunale della relazione finale.

Si segnala che l'art. 71 c.c.i.i. precisa che “[...] *il Giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento [...]*”.

Il preventivo redatto dall'O.C.C. rappresenta un importo relativo alla fase istruttoria e tiene conto dell'attività svolta dal gestore nominato per la predisposizione della presente relazione, delle attività prodromiche di verifica e delle dichiarazioni del ricorrente.

Pare d'uopo, pertanto, individuare sin d'ora un importo indicativo relativo all'attività che l'O.C.C. andrà a svolgere nell'ipotesi di omologa del piano presentato dal signor Errami.

**L'attività che andrà a svolgere l'O.C.C. si può così sintetizzare con riferimento al citato art. 71 c.c.i.i.:**

- **monitoraggio dell'esecuzione del piano;**
- **relazione semestrale al Tribunale sull'andamento del piano;**
- **elaborazione di pareri per lo svincolo delle somme realizzate dalla procedura;**
- **stesura della relazione finale.**

Sul punto pare opportuno, anche in considerazione del tipo di procedimento azionato, individuare il compenso per l'attività che andrà a svolgere in esecuzione del piano omologato in euro 500,00 oltre accessori e iva.

Il predetto compenso dovrà essere posto in prededuzione in quanto si tratterà di

competenze maturate in ragione della procedura concorsuale azionata dal ricorrente.

b) AVV. MELANIA BENETTI – ADVISOR DEL SIGNOR ERRAMI MOHAMMED

L'avvocato Melania Benetti ha fornito una rilevante e fattiva assistenza allo scrivente e al signor Errami in qualità di suo *advisor*. In particolare ha coadiuvato il suo cliente nel reperimento e nell'organizzazione della documentazione richiesta. La collega ha strutturato il piano che lo scrivente, in questa sede, ha valutato operando le verifiche sopra descritte. Tra queste v'è stato il controllo rispetto al pagamento anticipato dell'attività dell'avv. Benetti da parte del signor Errami.

Non risulta alcun versamento erogato dal ricorrente in favore del proprio *advisor* nel corso degli anni precedenti alla presentazione della domanda. Non ne risultano neppure nel periodo successivo.

Per detta ragione, l'avv. Benetti ha presentato un preavviso di fattura per le competenze maturate sino a questa fase. La collega ha chiesto di porre questo importo in prededuzione rispetto agli altri creditori del debitore (doc. 48). **Il credito vantato dall'avv. Benetti ammonta a complessivi euro 2.130,70. Il valore indicato pare congruo in ordine all'attività di assistenza offerta al signor Errami nella fase di predisposizione della presente relazione.**

In ordine al grado di preferenza del credito richiesto non paiono esservi ragioni ostative per l'accoglimento della proposta avanzata dall'avv. Benetti.

^

13. MERITO CREDITIZIO: INDICAZIONE DELLA CONDOTTA DEI SOGGETTI FINANZIATORI AI FINI DELLA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI CONTRATTI DAL DEBITORE EX ART. 68 COMMA 3 C.C.I.I.

L'art. 68 III comma c.c.i.i. stabilisce che “[...] *l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 [...]*”.

La norma dispone che per il calcolo dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita si debba fare riferimento alla scala di equivalenza contenuta nell'allegato 1 del d.p.c.m. 159/2013 che di seguito si riproduce:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Il nucleo familiare del signor Errami Mohammed è composto da n. 4 persone, incluso il debitore.

Le figlie del ricorrente sono nate, rispettivamente:

- Errami Aya il 27 agosto 2013;
- Errami Assil il 25 agosto 2016.

Trattandosi di figlie minorenni, si applica la maggiorazione prevista dalla lett. b) dell'allegato 1 del d.p.c.m. 159/2013 pari a 0,2. Non risultano applicabili altre maggiorazioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2013.

Si dovranno valutare diversi coefficienti a seconda del momento storico in cui sono stati erogati i finanziamenti:

- i finanziamenti contratti negli anni **2013** e **2014** devono tenere in considerazione un nucleo familiare composto da una sola figlia minore e, quindi, il coefficiente sarà pari a **2,24**;
- i finanziamenti contratti negli anni **2020** e **2022** devono tenere in considerazione un nucleo familiare composto da due figlie minori e, quindi, il coefficiente sarà pari a **2,66**.

∞

#### a) Finanziamento Intesa San Paolo n. 1411487 dell'1 marzo 2013

Il creditore ha erogato un finanziamento in favore del ricorrente e, sulla scorta del piano di ammortamento, la rata mensile ammonta a euro 310,88.

L'importo dell'assegno sociale nell'anno 2013 è pari a euro 442,30. Applicando il coefficiente di equivalenza l'importo mensile per operare la valutazione richiesta dal c.c.i.i. emerge un valore pari a euro 990,75.

Il reddito mensile del signor Errami (all'epoca) si attesta in circa euro 1.450,00 mensili<sup>13</sup>. Ponendo a deconto di tale valore l'importo calcolato ai sensi del terzo comma dell'art. 68 c.c.i.i., la differenza risulta pari a euro 454,25. Confrontandola con la rata che il debitore deve sostenere mensilmente, non emerge uno

<sup>13</sup> Importo calcolato operando una media aritmetica agli importi percepiti a titolo di retribuzione nell'anno 2013 dal signor Errami, estratti dai conti correnti prodotti dallo scrivente.



squilibrio finanziario.

Lo scrivente, pertanto, può affermare che **il finanziamento n. 1411487 erogato da banca Intesa San Paolo S.p.a. rispetta i criteri individuati dall'art. 69 secondo comma c.c.i.i.**

∞

**b) Finanziamento Intesa San Paolo n. 1929208 del 22 maggio 2014**

Il creditore ha erogato un finanziamento in favore del ricorrente e, sulla scorta del piano di ammortamento, la rata mensile ammonta a euro 338,98.

L'importo dell'assegno sociale nell'anno 2014 è pari a euro 447,61. Applicando il coefficiente di equivalenza, l'importo mensile per operare la valutazione richiesta in ordine al merito creditizio si attesta in euro 1.002,65.

Il reddito mensile del signor Errami all'epoca si attesta in circa euro 1.416,94<sup>14</sup> mensili. Ponendo a deconto di questo valore l'importo mensile calcolato ai sensi del terzo comma dell'art. 68 c.c.i.i., la differenza risulta pari a euro 414,29. Confrontandola con le rate che il debitore deve sostenere mensilmente (euro 310,88 + euro 338,98), emerge uno squilibrio finanziario pari a euro -235,57.

Lo scrivente, pertanto, può affermare **che il finanziamento n. 1929208 erogato da banca Intesa San Paolo S.p.a. NON rispetta i criteri individuati dall'art. 69 secondo comma c.c.i.i.**

∞

**c) Finanziamento Agos Ducato S.p.a. del 23 giugno 2020**

Il creditore ha erogato un finanziamento in favore del ricorrente e, sulla scorta del piano di ammortamento, la rata mensile ammonta a euro 205,00.

L'importo dell'assegno sociale nell'anno 2020 è pari a euro 459,83. Applicando il coefficiente di equivalenza, l'importo mensile per operare la valutazione richiesta in ordine al merito creditizio si attesta in euro 1.223,15.

Il reddito mensile del signor Errami all'epoca si attesta in euro 2.049,34<sup>15</sup>. Ponendo a deconto l'importo mensile calcolato ai sensi del terzo comma dell'art. 68 c.c.i.i. la differenza risulta pari a euro 826,18.

A detto importo devono essere detratte le rate dovute per i finanziamenti di cui ai punti a) e b) pari a complessivi euro 649,86 a cui dovrà sommarsi la rata relativa al presente finanziamento per complessivi euro 854,86

Alla luce di quanto sopra, risulta uno squilibrio finanziario pari a euro -28,68.

Lo scrivente, pertanto, può affermare che **il finanziamento erogato da Agos Ducato**

---

<sup>14</sup> *Ibidem.*

<sup>15</sup> Si veda dichiarazione dei redditi anno 2020.

S.p.a. NON rispetta i criteri individuati dall'art. 69 secondo comma c.c.i.i.

∞

d) finanziamento Agos Ducato S.p.a. del 17 febbraio 2022

Il creditore ha erogato un finanziamento in favore del ricorrente e, sulla scorta del piano di ammortamento, la rata mensile ammontata in euro 350,00. Il finanziamento rappresenta un consolido della posizione debitoria di cui al punto c).

L'importo dell'assegno sociale nell'anno 2022 è pari a euro 468,10. Applicando il coefficiente di equivalenza, l'importo mensile per operare la valutazione richiesta in ordine al merito creditizio si attesta in euro 1.245,15.

Il reddito mensile del signor Errami all'epoca si attesta in euro 1.949,08<sup>16</sup>. Ponendo a deconto l'importo mensile calcolato ai sensi del terzo comma dell'art. 68 c.c.i.i. la differenza risulta pari a euro 703,94.

A detto importo devono essere detratte le rate dovute per i finanziamenti di cui ai punti a) e b) pari a complessivi euro 649,86 a cui dovrà sommarsi la rata relativa al presente finanziamento per complessivi euro 899,86.

Alla luce di quanto sopra, risulta uno squilibrio finanziario pari a euro -395,92.

Lo scrivente, pertanto, può affermare che **il finanziamento erogato da Agos Ducato S.p.a. NON rispetta i criteri individuati dall'art. 69 secondo comma c.c.i.i.**

^

**14. ANALISI DELLA CONDOTTA DEL CREDITORE EX ART. 69 COMMA 2 C.C.I.I.**

L'art. 69 secondo comma c.c.i.i. dispone che “[...] *il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta [...]*”.

La disposizione è stata introdotta con il d.lgs. 147/2020 e pare rinviare a tre distinte ipotesi di censura della condotta del creditore rispetto alla condizione di sovraindebitamento del signor Errami:

- il creditore abbia colpevolmente **determinato** la condizione di sovraindebitamento del signor Errami. Nella missiva inviata ai creditori (cfr.

---

<sup>16</sup> Si veda dichiarazione dei redditi anno 2021 e buste paga anno 2022.

doc. ifis<sup>17</sup> – agos<sup>18</sup>) è stato espressamente richiesta la documentazione relativa alla fase istruttoria antecedente alla concessione del finanziamento. Non sono stati forniti i documenti richiesti e, pertanto, **lo scrivente deve ritenere sussistente la colpevolezza dei creditori rispetto alla determinazione della presente condizione di sovraindebitamento che affligge il signor Errami;**

- il creditore abbia colpevolmente **aggravato** la condizione di sovraindebitamento del signor Errami. Tenuto conto di quanto argomentato nel paragrafo che precede e dell'assenza di documentazione attestante l'attività istruttoria degli enti finanziatori, **si può asserire che questi abbiano aggravato la condizione di sovraindebitamento del ricorrente.** Tanto con particolare riguardo ai due finanziamenti concessi da Agos Ducato S.p.a. a fronte di una segnalazione in sofferenza presente nelle banche dati di Banca d'Italia risalente sin dal 2016;
- il creditore abbia **violato i principi di cui all'art. 124 bis del t.u.b.**<sup>19</sup> Rispetto a quest'ultima ipotesi si ritiene che, sulla scorta dei rilievi contenuti nel

---

<sup>17</sup> “[...] *le segnalo, altresì che, il nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza statuisce, all'art. 68 comma 3, che “[...] L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 [...]. Al fine di adempiere all'incarico conferito, sono qui a chiederLe, entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della presente, la documentazione tutta relativa alla fase istruttoria anteriore alla concessione dei finanziamenti concessi dal Cassa di Risparmio del Veneto S.p.a. in data 1 marzo 2013 e 22 maggio 2014 (n. contratto 1929208). Dalle informazioni fornite dall'istante i predetti rapporti bancari sono stati a ceduti alla Sua assistita in data 11 novembre 2020 da banca Intesa San Paolo S.p.a. [...].”*

<sup>18</sup> “[...] *segnalo, altresì che, il nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza statuisce, all'art. 68 comma 3, che “[...] L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 [...]. Al fine di adempiere all'incarico conferito, sono qui a chiederVi, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente, la documentazione tutta relativa alla fase istruttoria anteriore alla concessione dei finanziamenti da Voi concessi [...].”*

<sup>19</sup> “[...] *prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore aggiorna le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni attuative del presente articolo [...].”*

paragrafo che precede, i **creditori Intesa San Paolo S.p.a. e Agos Ducato S.p.a. non abbiano operato una corretta valutazione del merito creditizio del signor Errami.**

In conclusione, lo scrivente gestore ritiene che **la società Intesa San Paolo S.p.a. (oggi IFIS NPL Investing S.p.a.) e la società Agos Ducato S.p.a. non possano, in sede di omologa, presentare opposizione o reclamo per contestare la convenienza della proposta avanzata dal signor Errami.**

^

#### 15. PROVVEDIMENTI NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEL PIANO AI SENSI DELL'ART. 70 C.C.I.I.

L'art. 70 c.c.i.i. al suo quarto comma, stabilisce che “[...] *con il decreto [di omologa del piano] di cui al comma 1, il Giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il Giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati [...]*”.

Stando ad un'interpretazione letterale della norma sopra richiamata, si deve ritenere che il Tribunale possa prendere alcuni provvedimenti necessari per la corretta esecuzione del piano “[...] *su istanza del debitore [...]*”.

Alla luce dell'inciso sopra richiamato, pare d'uopo sin d'ora indicare al Tribunale quali provvedimenti si ritiene opportuno adottare affinché il piano *de quo* possa svolgersi in modo coerente con quanto prospettato.

A giudizio dello scrivente e dell'avv. Benetti, senza pretese di operare scelte che competono al Tribunale, si ritiene necessario:

- disporre la **sospensione della cessione del quinto dello stipendio** così come disposta in forza del contratto siglato con Agos Ducato S.p.a. in data 17 febbraio 2022;
- disporre il **divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio** del signor Errami;
- disporre il **divieto** per il signor Errami Mohammed di **compiere atti di straordinaria amministrazione** se non preventivamente autorizzati.

Ci si rimette al Tribunale per ogni valutazione in ordine all'esclusione delle proposte misure di conservazione del patrimonio o all'individuazione di più idonee in funzione dell'esecuzione del piano elaborato dall'O.C.C.

\*

A conclusione di tutto quanto sin qui esposto, lo scrivente gestore nominato,

d a t o   a t t o :

- di aver esaminato la domanda di elaborazione e attestazione di un piano del consumatore che prevede il versamento mensile in favore della procedura di un importo pari a euro 350,00 per una durata di anni 5 così strutturato:
  - distribuzione parziale dell'attivo in favore dei creditori posti in pre-deduzione e muniti di privilegio – con soddisfazione integrale delle loro pretese – al termine di un periodo di due anni dall'omologazione del piano;
  - distribuzione finale dell'attivo ricavato dalla procedura in favore dei creditori chirografari al termine dei previsti cinque anni dalla data di omologazione del presente piano;
- di aver verificato che sono stati prodotti tutti i documenti richiesti per l'apertura della procedura;
- di aver eseguito un'attività di riscontro dei dati esposti nella domanda di piano del consumatore con le informazioni reperibili presso gli Uffici Giudiziari, gli Uffici Fiscali e le banche dati pubbliche;
- di aver verificato che l'elenco dei beni personali risulta completo e consente il riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio del debitore,

a t t e s t a

il piano presentato dal signor Errami Mohammed ottempera tutti i presupposti e le caratteristiche previste dal c.c.i.i. ed esprime parere positivo senza riserve alla sua omologazione.

\*

Ritiene con ciò lo scrivente, gestore nominato dall'O.C.C. istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Venezia per la procedura azionata dal signor Errami Mohammed, di aver assolto l'incarico affidatogli, restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o integrazione.

Si allegano:

1. nomina OCC gestore;
2. istanza Errami Mohammed;
3. accettazione incarico avv. Marchini;
4. circolarizzazione ex art. 68 quarto comma c.c.i.i.;

5. riscontro Agenzia delle Entrate;
6. riscontro Agenzia delle Entrate Riscossione;
7. riscontro Città Metropolitana di Venezia;
8. riscontro Regione Veneto;
9. report CAI;
10. report Centrale Rischi;
11. report CRIF;
12. cassetto fiscale Errami Mohammed;
13. decreto ingiuntivo 178 2022;
14. intimazione di pagamento dell'11 novembre 2020;
15. finanziamento Intesa San Paolo del 1 marzo 2013;
16. finanziamento Intesa San Paolo del 22 maggio 2014;
17. sollecito IFIS 10 giugno 2022;
18. richiesta precisazione del credito IFIS;
19. riscontro avv. Benassi;
20. contratto Agos Ducato 23 giugno 2020;
21. contratto Agos Ducato 17 febbraio 2022;
22. buste paga Errami;
23. richiesta precisazione del credito Agos;
24. contratti Agos Ducato S.p.a. inviati dalla creditrice;
25. estratto conto Agos Ducato S.p.a.;
26. memoria legale di fiducia Agos Ducato S.p.a.;
27. documenti procedura n. 1/2022 Tribunale di Venezia;
28. missiva Finitalia;
29. riscontro Finitalia;
30. estratti conto Errami Mohammed;
31. risultanze catastali e ipocatastali;
32. CCIAA;
33. PRA;
34. dichiarazione redditi 2020;
35. dichiarazione redditi 2021;
36. dichiarazione redditi 2022;
37. certificazione unica dal 2018 al 2022;
38. scheda centro per l'impiego Faris Meryem;
39. stato famiglia;
40. contratto di locazione;

41. spese scolastiche e trasporto figlie;
42. polizza Finitalia;
43. spese condominiali;
44. proposta transattiva 2016;
45. diniego rateizzazione IFIS;
46. documenti su invalidità Errami;
47. preventivo OCC;
48. preventivo avv. Benetti;
49. casellario giudiziario e carichi pendenti.

Mirano (VE), 15 novembre 2022

avv. Jacopo Marchini